



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 10 del 15/02/2017

Proposta n. 2017/95

OGGETTO: PROGETTO, CON EFFETTI DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE, PRESENTATO, AI SENSI DELL'ART. A-14BIS DELLA L.R. N. 20/2000, DALLA DITTA “STERILTOM SRL” PER AMPLIAMENTO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO E DEL PARERE SISMICO.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- l'art. A-14bis, integrato nell'Allegato alla L.R. n. 20/2000 dall'art. 48 della L.R. n. 6/2009, disciplina misure urbanistiche semplificate per favorire lo sviluppo delle attività produttive insediate all'interno del territorio urbanizzato comunale che prevedono il ricorso alla modalità procedurale della Conferenza dei servizi, cui sono chiamate a partecipare la Provincia e tutte le Amministrazioni competenti ad esprimere ogni autorizzazione, concessione, nulla osta e atto di assenso, comunque denominato, richiesto per la realizzazione di interventi di ampliamento e di ristrutturazione di fabbricati industriali o artigianali esistenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 6/2009, che comportino Variante agli strumenti urbanistici vigenti;
- ai sensi del comma 3 dell'art. A-14bis, l'esito positivo della Conferenza dei servizi costituisce proposta di Variante allo strumento urbanistico comunale con obbligo per il Comune di deposito del progetto per sessanta giorni e di pubblicazione del relativo avviso sul BURERT;

Preso atto che:

- con nota n. 8486 del 5.12.2016, ricevuta al prot. prov.le n. 32933 del 12.12.2016, codesto Comune ha trasmesso gli elaborati relativi al progetto, con valenza di Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) con contenuti di pianificazione operativa, di ampliamento di attività produttiva esistente ubicata in loc. Casaliggio, presentato al Comune stesso dalla ditta “Steriltom srl” ai sensi del citato art. A-14bis della L.R. n. 20/2000 al fine di poter utilizzare un'area di proprietà contigua all'edificio esistente quale piazzale per la movimentazione dei mezzi pesanti e per il primo stoccaggio del prodotto trasformato (impianto di lavorazione e trasformazione del pomodoro);

- con la medesima nota il Comune ha convocato la Conferenza dei servizi decisoria (in forma semplificata e in modalità asincrona, ex art. 14bis della L.R. n. 241/1990) per l'esame del progetto in argomento e l'acquisizione delle valutazioni di tutti i soggetti pubblici interessati, tra cui anche le valutazioni di competenza di questa Amministrazione in merito agli effetti di Variante urbanistica implicati nel progetto, i quali consistono nella individuazione dell'ambito di intervento come ambito specializzato per attività produttive (attualmente classificato, sia nel PSC che nel RUE, in parte come "Territorio urbanizzabile" e in parte come "Territorio rurale") ma che comunque non inducono variazioni del dimensionamento del Piano poiché tale porzione di territorio è contraddistinta da una capacità edificatoria nulla;
- questa Amministrazione, nei tempi stabiliti dall'art. 14bis, c. 2, lett. b) della L. 241/1990, con nota n. 34246 del 19.12.2016 chiedeva integrazioni e pareri al Comune, così come integrazioni sono state richieste anche da parte dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Sezione Territoriale e SAC) e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza;
- tali integrazioni sono pervenute in parte direttamente dalla ditta interessata (nota del 30.1.2017, registrata al prot. prov.le n. 1942 del 30.1.2017) e in parte in allegato alle note comunali n. 616 del 1.2.2017 e n. 713 del 3.2.2017 (registrate rispettivamente ai prot. prov.li n. 2040 del 1.2.2017 e n. 2377 del 3.2.2017);
- con la citata nota n. 616/2017 il Comune ha altresì posticipato al 20.2.2017 la data (inizialmente prevista al 18.2.2017) per la seduta di Conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14ter della L. 241/1990;

Tenuto conto, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione, delle seguenti disposizioni normative:

- le disposizioni di cui alla L.R. n. 20/2000 inerenti le competenze e le valutazioni che la Provincia è tenuta a svolgere in merito alle variazioni del PSC e del RUE;
- l'art. 5 della L.R. n. 19/2008, inerente la formulazione del parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante in argomento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico, che stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del piano urbanistico stesso;

Dato atto, quindi, che questa Amministrazione è stata coinvolta nel procedimento in questione per gli effetti di Variante urbanistica al PSC e al RUE con contenuti di pianificazione operativa implicati nel progetto di ampliamento di attività produttiva esistente presentato al Comune, nonché per la formulazione del parere sismico disciplinato dall'art. 5 L.R. n. 19/2008 in merito alla compatibilità degli effetti di Variante urbanistica del progettato ampliamento con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;

Dato inoltre atto che, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che "*Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.*";
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;

- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive";
- la recente "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Preso atto, relativamente alla valutazione ambientale degli effetti di Variante al PSC e al RUE con contenuti di pianificazione operativa del Comune di Gragnano Trebbiense implicati nel progetto in esame, della Relazione fornita dal competente Responsabile comunale in data 3.2.2017 tale per cui "...considerate le valutazioni già effettuate ed espresse in sede di PSC, considerate le caratteristiche dell'intervento e valutato che il progetto così come predisposto ed integrato dal proponente, consenta di garantire la sostenibilità complessiva dell'intervento, in base a quanto stabilito dai commi 3 (principio di non duplicazione della valutazione) e 5 (possibili casi di esenzione dalla valutazione) della L.R. n. 20/2000, è possibile esentare la variante al PSC e RUE vigenti dalla procedura di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT)";

Considerato che, a compimento della fase istruttoria, il "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti e alla quale specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, nella quale vengono considerati i diversi profili coinvolti negli effetti di Variante urbanistica al PSC e al RUE con contenuti di pianificazione operativa del progetto in questione;

Tenuto conto che dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, nonché dalla succitata Relazione comunale inerente l'esenzione del progetto dalla valutazione ambientale, è emersa la necessità di esprimere, relativamente agli effetti di Variante al PSC e al RUE con contenuti di pianificazione operativa del progetto in esame:

- l'assenso, ai sensi dell'art. A-14bis della L.R. n. 20/2000, alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato – Gragnano Trebbiense, ampliamento Steriltom srl"), parte integrante e sostanziate del presente atto;
- il parere sismico favorevole, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, a condizione che in corrispondenza dell'area interessata dall'ampliamento di ambito produttivo esistente sia posto un vincolo di inedificabilità, da individuare negli elaborati di PSC e di RUE, come indicato in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato – Gragnano Trebbiense, ampliamento Steriltom srl"), parte integrante e sostanziate del presente atto;

Ritenuto quindi di esprimere le valutazioni di questa Amministrazione relativamente al progetto di ampliamento di attività produttiva esistente adibita ad impianto di lavorazione e trasformazione del pomodoro e ubicata nel Comune di Gragnano Trebbiense, loc. Casaliggio, presentato ai sensi dell'art. A-14bis della L.R. n. 20/2000 al Comune stesso dalla ditta "Steriltom srl", con valenza di Variante al PSC e al RUE con contenuti di pianificazione operativa, sulla base delle risultanze istruttorie prima richiamate;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e, da ultimo, dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita' di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";

- la “Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015”, approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione (delle acque) del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successiva prima revisione del Piano medesimo, approvata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 1 del 3.3.2016 ad oggetto “Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015 per il ciclo di pianificazione 2015-2021”;
- Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, pubblicate con Decreto del Segretario generale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 122 del 20.6.2014 e accompagnate da misure di cautela, in vista della successiva adozione del PGRA;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico Padano (PGRA), adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 4 del 17.12.2015 e approvato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 2 del 3.3.2016, riguardante il primo ciclo di pianificazione 2015-2021;
- Progetto di Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione), finalizzato al coordinamento tra tale Piano e il PGRA, ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. n. 49/2010, adottato con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 17.12.2015;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), in salvaguardia, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 21 luglio 2014;

- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentita la Segretaria generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di esprimere l'assenso, ai sensi dell'art. A-14bis della L.R. n. 20/2000, relativamente agli effetti di Variante al PSC e al RUE con contenuti di pianificazione operativa del Comune di Gragnano Trebbiense implicati nel progetto presentato al Comune dalla ditta "Steriltom srl" per l'ampliamento di attività produttiva esistente, alle condizioni indicate nell'apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato – Gragnano Trebbiense, ampliamento Steriltom srl"), parte integrante e sostanziate del presente atto;
2. di prendere atto, relativamente alla valutazione ambientale degli effetti di Variante al PSC e al RUE con contenuti di pianificazione operativa del Comune di Gragnano Trebbiense implicati nel progetto di cui al precedente punto 1., della Relazione fornita dal competente Responsabile comunale in data 3.2.2017 tale per cui "...considerate le valutazioni già effettuate ed espresse in sede di PSC, considerate le

caratteristiche dell'intervento e valutato che il progetto così come predisposto ed integrato dal proponente, consenta di garantire la sostenibilità complessiva dell'intervento, in base a quanto stabilito dai commi 3 (principio di non duplicazione della valutazione) e 5 (possibili casi di esenzione dalla valutazione) della L.R. n. 20/2000, è possibile esentare la variante al PSC e RUE vigenti dalla procedura di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT)";

3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente agli effetti di Variante al PSC e al RUE con contenuti di pianificazione operativa del Comune di Gragnano Trebbiense implicati nel progetto di cui al precedente punto 1., parere sismico favorevole, a condizione che in corrispondenza dell'area interessata dall'ampliamento di ambito produttivo esistente sia posto un vincolo di inedificabilità, da individuare negli elaborati di PSC e di RUE, come indicato in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato – Gragnano Trebbiense, ampliamento Steriltom srl"), parte integrante e sostanziate del presente atto;
4. di depositare copia del presente provvedimento nella seduta della Conferenza dei servizi fissata dal Comune per il giorno 20.2.2017;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 95/2017 del Servizio ad oggetto: PROGETTO, CON EFFETTI DI VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) E AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE, PRESENTATO, AI SENSI DELL'ART. A-14BIS DELLA L.R. N. 20/2000, DALLA DITTA "STERILTOM SRL" PER AMPLIAMENTO DI INSEDIAMENTO PRODUTTIVO ESISTENTE. ESPRESSIONE DELL'ASSENSO E DEL PARERE SISMICO., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 09/02/2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**

ASSENSO

(ai sensi dell'art. A-14 bis della L.R. n. 20/2000)

Considerato che il progetto per l'ampliamento dell'insediamento produttivo "Steriltom S.r.l." ubicato sul territorio comunale di Gragnano Trebbiense, fraz. Casaliggio, e presentato dall'azienda in variante al PSC e al RUE vigenti, non presenta alcun profilo di contrasto con gli strumenti della pianificazione sovraordinata e che l'area interessata dal medesimo progetto non è soggetta a vincoli o tutele che possano compromettere l'attuazione degli interventi, **si esprime l'assenso, ai sensi dell'art. A-14 bis della L.R. n. 20/2000, in merito agli effetti di Variante al PSC e al RUE del progetto, alle seguenti condizioni:**

- in considerazione degli usi previsti nell'area interessata dalla variante urbanistica e della limitatezza degli impatti generati dalla suddetta trasformazione, peraltro compensati da opere di mitigazione (in termini di invarianza idraulica e di risparmio delle risorse idriche) ed anzi in parte comportanti un miglioramento delle condizioni attuali (in relazione al traffico veicolare), e verificato che le suddette prospettive possano motivare sia la proposta di esclusione dal procedimento in materia di VAS ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, sia la dichiarazione di assenza di effetti sismici ai fini dell'espressione del parere previsto dalla L.R. n. 19/2008, occorre che le potenzialità dell'ampliamento produttivo siano formalmente ricondotte alle circoscritte finalità dell'intervento, come dichiarate dal proponente, ponendo quindi sull'area interessata un vincolo di inedificabilità, da individuare negli elaborati di PSC e di RUE. Resta fermo l'obbligo di rispettare le disposizioni derivanti dalle tutele della pianificazione sovraordinata per la collocazione dell'area nelle zone di protezione delle acque sotterranee, Settore B di ricarica (art. 35 delle Norme PTCP), e nelle zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 36-bis delle Norme PTCP).
- Dal confronto tra le tavole di PSC e quelle di RUE, è stata riscontrata la presenza di un'incoerenza relativa alla definizione degli ambiti del territorio rurale: mentre sulle tavole di PSC una grande porzione di territorio rurale posta ad ovest della SP 7 è compresa tra gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, nelle tavole di RUE essa è invece inclusa tra gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico. Si suggerisce al Comune di riportare a coerenza gli elaborati dei vari strumenti, non appena emergerà l'esigenza di effettuare una variante al PSC.
- A seguito dell'approvazione della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale, dovranno essere modificati e coordinati tutti gli elaborati costitutivi di PSC e di RUE in coerenza con la modifica proposta e, in particolare: le tavole PSC3.1, PSC3.2, PSC3.3.1, PSC3.3.2, RUE3.1.4, RUE3.4, RUE3.2.2 e VALSAT.
- Per quanto concerne la modifica proposta al sistema della viabilità del PSC, ossia l'eliminazione della rotatoria prevista nella fraz. Casaliggio in corrispondenza dell'intersezione tra la SP 7 e la relativa variante viabilistica, si precisa che ai sensi dell'art. 17 degli Indirizzi Normativi del PSC e dell'art. 11 della Disciplina urbanistica e edilizia del RUE tale previsione stradale ha un valore indicativo; tuttavia, si rammenta al Comune quanto disposto dal citato articolo di RUE: "Le indicazioni grafiche del RUE relative al tracciato hanno quindi valore di salvaguardia per quanto

riguarda lo sviluppo e la localizzazione di massima del tracciato, la posizione dei nodi e la conseguente gerarchia stradale che comportano; mentre hanno valore indicativo, fino alla redazione esecutiva dei singoli progetti esecutivi infrastrutturali, per quanto concerne l'esatta configurazione del tracciato e dei nodi, nonché le caratteristiche specifiche della sede stradale”.

Sulla base delle considerazioni esposte valuti il Comune se stralciare la previsione di rotatoria ovvero se mantenere la stessa quale elemento di attenzione da approfondire in fase di progettazione esecutiva della Variante alla SP 7 e/o dei relativi collegamenti con i tracciati stradali esistenti.

- Il Comune non ha proposto la variazione di alcuna norma di PSC o di RUE. Considerato che l'ampliamento proposto consiste nella realizzazione di un piazzale da utilizzare per la movimentazione dei mezzi pesanti vuoti e della merce da collocare nelle varie aree di stoccaggio interne all'attuale insediamento, occorre inserire una specifica disciplina all'interno dell'articolato normativo sia di PSC che di RUE. Poiché, inoltre, la variazione proposta si contraddistingue per una capacità edificatoria nulla e poiché l'azienda non ha l'esigenza di ampliare l'insediamento, occorrerà integrare:
 1. l'art. 36 delle Norme di PSC, subito dopo il comma 4 inserendo la specificazione seguente:
“la porzione di territorio posta in fraz. Casaliggio, in contiguità con l'insediamento produttivo Steriltom S.r.l. e identificata con il simbolo, pur essendo compresa negli Ambiti urbani consolidati – Tessuti prevalentemente produttivi è contraddistinta da capacità edificatoria nulla.” Contestualmente, occorrerà sopprimere la scheda relativa al nuovo ambito di trasformazione CASALIGGIO 3P compresa nel relativo Allegato 1.
 2. l'art. 38 della Disciplina urbanistica ed edilizia del RUE, inserendo il seguente testo: “la porzione di territorio posta in fraz. Casaliggio, in contiguità con l'insediamento produttivo Steriltom S.r.l. e identificata con il simbolo, pur essendo compresa negli Ambiti urbani consolidati – Tessuti prevalentemente produttivi è contraddistinta da capacità edificatoria nulla.”
- L'ambito di intervento è compreso nel perimetro delle "Zone interessate da bonifiche storiche di pianura"; nella fase attuativa degli interventi previsti dovranno, pertanto, essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 26 delle Norme del PTCP, come recepite all'interno dell'art. 17 degli Indirizzi Normativi del PSC.

PARERE SISMICO

(ai sensi dell'art.5 della L.R. n. 19/2008)

Parere sismico favorevole, a condizione che in corrispondenza dell'area interessata dall'ampliamento di ambito produttivo esistente sia posto un vincolo di inedificabilità, da individuare negli elaborati di PSC e di RUE.